

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 15 Gennaio 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista

Circolare n. 3 del 2020

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza
Dott. Nicholas Varrese

Semplificazioni dichiarazioni d'intento

L'articolo 12 septies del D.L. n. 34/2019, convertito con modifiche in Legge n. 58 del 28.06.2019 ha apportato importanti modifiche all'art. 1 D.L. n. 746/83 in tema di esportatori abituali e di adempimenti legati alle lettere di intento.

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Daniel Wahal
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyne Povoleri
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Si fa presente che le modifiche entrano in vigore dall'01.01.2020 tuttavia non è ancora stato emanato il provvedimento attuativo delle nuove disposizioni, pertanto non è ancora pacifica la possibilità di rispettare le nuove norme.

A decorrere dall'01.01.2020 la dichiarazione d'intento viene trasmessa telematicamente dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:

- vanno indicati nelle fatture emesse; ovvero
- devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate al momento dell'importazione mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Con l'abrogazione del co. 2 del citato art. 1 non è più previsto che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore/prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione/ricevimento nell'apposito registro e conservata.

Per l'esportatore abituale la nuova procedura dunque può essere così sintetizzata:

- 1) verifica, in ogni caso, da parte del soggetto interessato dei requisiti per potersi avvalere delle disposizioni per gli esportatori abituali;
- 2) compilazione della dichiarazione d'intento, utilizzando l'apposito modello, ed invio della stessa telematicamente all'Agenzia delle entrate;
- 3) acquisizione della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate contenente anche il numero di protocollo identificativo della stessa.


Per il fornitore:

- 1) indicazione in fattura del numero di protocollo della dichiarazione d'intento che gli consente di emettere fattura non imponibile

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it



Ribadendo che la singola dichiarazione d'intento non deve essere più progressivamente numerata dal dichiarante, così come nemmeno dal fornitore e non deve essere nemmeno più annotata in apposito registro, a questo punto però, anche se la norma non prescrive più neanche l'invio di una copia della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta al fornitore, affinché quest'ultimo sia in grado di conoscere l'ammontare di operazioni che è tenuto a fatturare come non imponibili, sarà ancora necessario, da un punto di vista pratico, che l'esportatore abituale invii al fornitore la sopradetta documentazione, anche al fine di poter venire a conoscenza del numero di protocollo da inserire in fattura.

Per quanto riguarda il fornitore dell'esportatore abituale, egli dall'01.012020 è tenuto dunque alla sola indicazione in fattura del numero di protocollo della dichiarazione d'intento che gli consente di emettere fattura non imponibile, dopo aver controllato per via telematica, la presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Facendo presente che si ritiene utile (e necessario) che l'esportatore abituale continui ad inviare la dichiarazione d'intento ai propri fornitori, con qualsiasi mezzo, anche tramite email o pec, affinché questi ultimi possano prendere ufficialmente conoscenza del fatto che dovranno emettere fatture non imponibili, a livello pratico si ritiene opportuno altresì che sia l'esportatore abituale che il singolo fornitore, provvedano alla conservazione analogica o digitale delle dichiarazioni d'intento rispettivamente emesse e ricevute, al fine di non incappare in errori che potrebbero portare anche al cosiddetto splafonamento che può comportare l'applicazione delle prescritte sanzioni.

Modifica disposizioni sanzionatorie

E' inoltre stato rivisto il regime sanzionatorio applicabile al cedente o prestatore che effettui cessioni o prestazioni senza prima aver "riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione" d'intento. Con la sostituzione del comma 4-bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 471/97, in tal caso è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta ex comma 3 del citato art. 7, in luogo della sanzione fissa da Euro 250 a Euro 2.000.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento e porgiamo distinti saluti.

Balin & Associati